



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Collegio dei Revisori

Verbale n. 50/2020

L'anno duemilaventi il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 8,45 si è riunito, in *conference call*, a seguito di convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- Dott. Giorgio Treglia *Presidente*
- Dott.ssa Daniela Spina *Componente*
- Dott. Leonida Nuzzo *Componente*

Partecipa alla riunione il dott. Angelo Pedone, Dirigente della Ripartizione Finanziaria.

Il Collegio inizia i lavori per l'esame della documentazione ricevuta dall'Ente con Pec del 30 dicembre 2020, a firma del Dirigente della Ripartizione Finanziaria per l'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, in ordine alla determinazione del Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi Al Cittadino n. 00513 del 23.12.2020 ad oggetto "Fondo risorse decentrate. Costituzione Fondo Dirigenti Anno 2020", unitamente all'allegato A. La richiesta riveste carattere d'urgenza.

VISTI

- il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015, con la quale sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e sempre con lo stesso Decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- l'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data, inoltre, l'art. 1, co. 236 della Legge n. 208/2015 è abrogato;
- il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

- l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 stabilisce al co. 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;
- l'art. 26, co. 3 del CCNL 23 dicembre 1999 del comparto dirigenti: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, co. 1 della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica”*;
- l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale*



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”, come nel caso di specie;

- del disposto dell’art. 27, co. 9 del CCNL 23 dicembre 1999, ai sensi del quale: “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo”;
- del disposto dell’art. 28 “Finanziamento della retribuzione di risultato” del CCNL 23 dicembre 1999:”1. Al fine di sviluppare, all’interno degli enti, l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. Resta in ogni caso confermata la destinazione alla retribuzione di posizione di un importo non inferiore alle risorse già previste, nel 1998, nel fondo di cui all’art. 37, co. 2 del CCNL del 10 aprile 1996 e successive modifiche. 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo. 3. La percentuale indicata nel co. 1 si realizza, anche progressivamente, utilizzando le risorse già destinate dagli enti alla retribuzione di risultato nonché quelle integrative previste dall’art. 26 per la parte che eventualmente residua dopo il prioritario finanziamento della retribuzione di posizione di cui all’art. 27, co. 3 e 4”;

Constatato che la costituzione del fondo dirigenti è attualmente regolamentata dalle seguenti normative:

Disposizione	Articolo	Descrizione
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10 aprile 1996 e del CCNL del 27 febbraio 1997
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 31 co. 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31 dicembre 1999
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. b)	Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della Legge n. 449/1997
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. c)	Risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 29/1993
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. d)	Importo pari all’1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

		tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale: dirigenti contr. pubblico
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del CCNL 1996 e all'art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 (ici)
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, co. 1, lett. b) del CCNL 10 aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. i)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 CCNL 1999
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 2	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 . Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, co. 1 della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

		adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 4	A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 27 co. 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 28 co. 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente
CCNL 12 febbraio 2002	Art. 1 co. 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

		dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000)
CCNL 22 febbraio 2006	Art. 23 co. 1	Dal 1° gennaio 2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
CCNL 22 febbraio 2006	Art. 23 co. 3	Dal 1° gennaio 2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001
CCNL 14 maggio 2007	Art. 4 co. 1	Dal 1° gennaio 2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
CCNL 14 maggio 2007	Art. 4 co. 1	Dal 1° gennaio 2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di €572,00
CCNL 14 maggio 2007	Art. 4 co. 4	Dal 31 dicembre 2005 a valere dal 1° gennaio 2006: Art. 4 co. 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
CCNL 22 febbraio 2010	Art. 16 co. 1	Dal 1° gennaio 2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
CCNL 22 febbraio 2010	Art. 16 co. 4	Dal 31 dicembre 2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento
CCNL 3 agosto 2010	Art. 5 co. 1	Dal 1° gennaio 2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.
CCNL 3 agosto 2010	Art. 5 co. 4	Dal 1° gennaio 2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

		anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art. 16, co. 4 del CCNL del 22 febbraio 2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
CCNL 17 dicembre 2020	Art. 56 co 1	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari al 1,53 % da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione, pari ad €. 3.946,68.

Rilevato che il fondo Dirigenti anno 2020, come da allegato A, è pari ad € 181.267,99, ed è così suddiviso:

- Posizione totale € 153.638,90;
- Risultato € 27.629,10;

Evidenza che:

- il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016, come da allegato A;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale dirigente per l'anno 2020 è stata prevista nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 31/10/2020, come da capitoli indicati dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria nella sua attestazione.

Tutto ciò premesso,

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL in vigore e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 00513 del 23/12/2020, oggetto di esame;

Vista l'attestazione di Regolarità amministrativa resa in data 23.12.2020 dal Responsabile dell'istruttoria, nonché dal Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino;

Vista l'attestazione di Regolarità contabile espressa in data 30/12/2020 dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria attestante la relativa copertura finanziaria.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

CERTIFICA

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dirigenziale dell'Ente per l'anno 2020 è stata formulata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017.

Il presente Verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente


Dott. Giorgio Treglia – Presidente

Firmato digitalmente

Dott.ssa Daniela Spina – Componente

Firmato digitalmente

Dott. Leonida Nuzzo - Componente



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-01-13 09:48:29 (UTC)

File verificato: C:\Users\utente\AppData\Local\Temp\Verbale 50_2020.pdf.p7m.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SPINA DANIELA
Firma verificata: OK (Validated at: 13/01/2021 09:48:09)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/01/2021 09:00:50

Dati del certificato del firmatario **SPINA DANIELA**:

Nome, Cognome: SPINA DANIELA
Numero identificativo: 19128273
Data di scadenza: 04/11/2021 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: TREGLIA GIORGIO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/01/2021 09:48:09)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/01/2021 09:00:50

Dati del certificato del firmatario **TREGLIA GIORGIO**:

Nome, Cognome: TREGLIA GIORGIO
Numero identificativo: 20328007
Data di scadenza: 01/09/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Firmatario 3: NUZZO LEONIDA
Firma verificata: OK (Validated at: 13/01/2021 09:48:09)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/01/2021 09:00:50

Dati del certificato del firmatario **NUZZO LEONIDA**:

Nome, Cognome: NUZZO LEONIDA
Numero identificativo: 20419114
Data di scadenza: 25/09/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006

Data: 31 dicembre 2020, 11:30:43
Da: daniela.spina@pec.commercialisti.it
A: Dirigenterip finanziaria <dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it>
Oggetto: Verbale n. 50 del Collegio dei Revisori
Allegato: Verbale 50_2020.pdf.p7m.p7m.p7m (225.4 KB)

In allegato verbale n. 50 del 31/12/2020

Cordiali saluti
Dott.ssa Daniela Spina

